

CRITERI E CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE  
DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2003, N. 379

**Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11**, così come modificata ed integrata con le deliberazioni 375/2013/R/eel, 261/2018/R/eel, 343/2019/R/eel, 365/2019/R/eel, 378/2021/R/eel, 399/2021/R/eel, 498/2021/R/eel e 566/2021/R/eel

CRITERI E CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2003, N. 379 .....	1
<b>PARTE I : DEFINIZIONI, FINALITÀ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1</b> - Oggetto.....	3
<b>Articolo 2</b> - Finalità.....	3
<b>Articolo 3</b> - Definizioni.....	3
<b>PARTE II : CRITERI E CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 4</b> - Proposta di Terna e verifica di conformità da parte dell'Autorità .....	5
<b>TITOLO 2: PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5</b> - Definizione degli obiettivi di adeguatezza di capacità .....	6
<b>Articolo 6</b> - Contratti standard di approvvigionamento di capacità .....	7
<b>Articolo 7</b> - Diritti e obblighi dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità .....	8
<b>Articolo 8</b> - Prezzo di riferimento.....	9
<b>Articolo 9</b> - Prezzo di esercizio.....	11
<b>Articolo 10</b> - Procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità.....	12
<b>Articolo 11</b> - Obblighi di trasparenza e vigilanza in capo a Terna.....	16
<b>Articolo 12</b> - Parametri fissati dall'Autorità .....	17
<b>Articolo 13</b> - Garanzie e sanzioni .....	17
<b>TITOLO 3: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA FRA GLI UTENTI DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 14</b> - Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità .....	21
<b>TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 15</b> - Disposizioni transitorie sulla fase di prima attuazione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica .....	24
<b>Articolo 16</b> - Disposizioni transitorie sulla definizione degli obiettivi di adeguatezza di capacità.....	24
<b>Articolo 17</b> - Disposizioni transitorie sulla partecipazione attiva della domanda.....	25
<b>Articolo 18</b> - Disposizioni transitorie sulla partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero .....	25
<b>Articolo 19</b> - Disposizioni transitorie sul sistema di garanzie .....	25
<b>Articolo 20</b> - Disposizioni finali sulla capacità non incentivata .....	25
<b>Articolo 21</b> - Disposizioni relative alle procedure concorsuali da svolgersi nell'anno 2019 .....	26
<b>Articolo 22</b> - Disposizioni relative a specifici periodi di consegna .....	26

**PARTE I : DEFINIZIONI, FINALITÀ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO**

***Articolo 1 - Oggetto***

- 1.1 Oggetti del presente provvedimento sono i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della potenza, in particolare:
- a) le procedure di approvvigionamento da parte di Terna della disponibilità di capacità produttiva;
  - b) la metodologia di calcolo della remunerazione della capacità impegnata ed effettivamente resa disponibile dai soggetti beneficiari in esito alle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
  - c) la metodologia di calcolo delle garanzie che i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare a Terna per partecipare alle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a).

***Articolo 2 - Finalità***

- 2.1 Con il presente provvedimento l’Autorità persegue le finalità di:
- a) assicurare l’adeguatezza della capacità produttiva, ossia di una disponibilità attesa di capacità di generazione di energia elettrica tale da soddisfare strutturalmente, con riferimento alla capacità afferente a unità di consumo che non è oggetto di contratti di cui all’Articolo 6, i consumi attesi di energia elettrica più i margini di riserva di potenza necessari a rispettare prefissati livelli di sicurezza e di qualità del servizio;
  - b) promuovere uno sviluppo coordinato della capacità produttiva del parco elettrico nazionale e della capacità di trasmissione della rete rilevante;
  - c) introdurre un nuovo segmento di mercato riformando l’attuale architettura del mercato elettrico.
- 2.2 L’Autorità persegue la finalità di cui al comma 2.1 nel rispetto dei seguenti principi:
- a) configurare modalità di approvvigionamento della disponibilità di capacità produttiva concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, non distorsive per il mercato e orientate a minimizzare gli oneri per i consumatori;
  - b) commisurare l’approvvigionamento e la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva agli obiettivi di adeguatezza fissati da Terna;
  - c) subordinare l’approvvigionamento e la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva al rilascio a Terna di idonee garanzie da parte dei soggetti beneficiari.

***Articolo 3 - Definizioni***

- 3.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione 111/06, all’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 124/10, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Baseline:** è, con riferimento alla capacità impegnata afferente a una determinata unità di consumo e a ciascun periodo rilevante, la stima dell'energia elettrica che sarebbe stata prelevata da detta unità in assenza delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di un contratto standard di approvvigionamento di capacità e/o di movimentazioni in esito al MSD;
- **Capacità impegnata:** è la capacità oggetto di un contratto standard di approvvigionamento di capacità;
- **Capacità produttiva nuova:** è la capacità produttiva in fase di progettazione o realizzazione, ivi inclusa la capacità produttiva esistente in fase di ripotenziamento ma esclusivamente per la quota di potenza aggiuntiva rispetto alla potenza massima che caratterizza la capacità produttiva preesistente, nonché la capacità produttiva esistente per la quale risultino in fase di progettazione o realizzazione interventi di rifacimento che consistono nel rinnovamento delle principali componenti, come individuate da Terna;
- **Capacità produttiva da adeguare:** è la capacità produttiva esistente assoggettata a provvedimenti disposti dalle competenti autorità che prevedono l'adeguamento della medesima capacità a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l'inizio del periodo di consegna;
- **CDP:** è la capacità disponibile e utilizzabile in probabilità nelle ore di picco;
- **Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto:** è il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della deliberazione 111/06;
- **Curva cronologica dei fabbisogni di potenza:** è, con riferimento a un certo anno e una certa area, la curva cronologica dei fabbisogni orari di potenza netti della CDP oraria della capacità produttiva non qualificabile alle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento;
- **Curva di durata dei fabbisogni di potenza:** è, con riferimento a un certo anno e una certa area, la curva dei fabbisogni orari di potenza netti della CDP oraria della capacità produttiva non qualificabile alle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento ordinati in ordine decrescente;
- **Fattore di carico:** è, con riferimento a una specifica ora e a una specifica zona, il minimo fra 1 (uno) e il rapporto fra:
  - il prelievo effettivo di energia elettrica incrementato dell'ammontare di capacità in manutenzione e dell'esportazione attesa nelle ore di picco della zona, al netto dell'immissione effettiva di energia elettrica da capacità non impegnata, e
  - il prelievo medio di energia elettrica atteso nelle ore di picco della zona incrementato dell'esportazione attesa nelle ore di picco della zona, al netto dell'immissione media di energia elettrica da capacità non impegnata attesa nelle ore di picco della zona;
- **Funzione di probabilità condizionata di perdita del carico:** è la funzione che descrive la probabilità che il sistema non sia in grado di soddisfare il carico in sicurezza (e si rendano quindi necessarie disalimentazioni di clienti finali non interrompibili) per ogni livello di CDP, data la curva cronologica del fabbisogno di potenza;

- **Macrozona di bilanciamento:** è la macrozona di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06;
- **Mercati dell'energia:** sono il mercato del giorno prima o MGP e il mercato infragiornaliero o MI;
- **Obbligazione di capacità dell'utente di dispacciamento in prelievo:** è il rapporto fra il prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo dell'utente del dispacciamento in prelievo in un prefissato raggruppamento di ore e il prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo del sistema elettrico nel medesimo raggruppamento;
- **Ore di picco:** ore dell'anno ove è maggiore la probabilità di inadeguatezza;
- **Orizzonte di pianificazione:** è il lasso temporale che intercorre fra la sottoscrizione di un contratto standard di approvvigionamento di capacità e l'inizio del periodo di consegna del medesimo contratto;
- **Periodo di consegna:** è il lasso temporale in cui la capacità impegnata deve essere resa disponibile a Terna;
- **PUN:** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione 111/06;
- **Servizi di interrompibilità del carico:** sono i servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel e il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica di cui alla deliberazione 1/2016/R/eel;
- **Zona di consegna:** è la zona definita da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione 111/06 in cui è localizzata la capacità impegnata.

## **PARTE II :CRITERI E CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA**

### **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 4 - Proposta di Terna e verifica di conformità da parte dell'Autorità*

- 4.1 Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna elabora e trasmette all'Autorità uno schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza conforme ai criteri e alle condizioni del presente provvedimento e corredato di una relazione tecnica che ne supporti le scelte tecniche effettuate.
- 4.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.1, l'Autorità ne verifica la conformità richiamata al medesimo comma, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine.
- 4.3 Entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 4.2, Terna pone in consultazione lo schema positivamente verificato dall'Autorità, corredato di una relazione tecnica che ne supporti le scelte tecniche effettuate.

- 4.4 Entro 20 (venti) giorni dalla chiusura della consultazione di cui al comma 4.3, Terna ne trasmette gli esiti all'Autorità corredati da una relazione tecnica che illustri gli orientamenti di Terna circa l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate dagli operatori. Entro il medesimo termine, Terna trasmette all'Autorità lo schema di cui al comma 4.3 modificato e integrato in base alle osservazioni che Terna ritiene opportuno accogliere.
- 4.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.4, l'Autorità ne verifica la conformità ai criteri e alle condizioni del presente provvedimento, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine.
- 4.6 Entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 4.5, Terna trasmette al Ministero dello sviluppo economico la proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza secondo lo schema positivamente verificato dall'Autorità.

## **TITOLO 2: PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA**

### *Articolo 5 - Definizione degli obiettivi di adeguatezza di capacità*

- 5.1 Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'esecuzione delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna definisce e pubblica l'obiettivo di adeguatezza della capacità produttiva a livello nazionale e locale per ciascuno dei successivi 10 (dieci) anni.
- 5.2 L'obiettivo di cui al comma 5.1 è espresso attraverso una curva di domanda di capacità per ciascun anno e per ciascuna area di rete rilevante definita da Terna in conformità ai criteri di cui all'Articolo 11. Ciascuna curva di domanda di capacità esprime il valore unitario della CDP, espresso in €/MW/anno, in funzione del livello di CDP, espresso in MW/anno.
- 5.3 Terna costruisce ciascuna curva di cui al comma 5.2 in maniera tale che, per ogni livello di CDP, il valore unitario della CDP ne rifletta il beneficio netto marginale per i consumatori. Terna identifica il beneficio netto marginale per i consumatori massimizzando, rispetto al livello di CDP, il valore di una funzione obiettivo che descrive i costi e i benefici per i consumatori in corrispondenza di ogni livello di CDP approvvigionato ai sensi del presente provvedimento originati direttamente e indirettamente dalla stipula dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6. La funzione obiettivo è definita da Terna considerando le relazioni di dipendenza dei costi e dei benefici per i consumatori rispetto, in particolare, ai seguenti parametri e variabili:
- a) il livello di CDP;
  - b) il valore dell'energia non fornita ai fini dell'adeguatezza;
  - c) i costi variabili attesi della capacità di produzione di punta;
  - d) la curva cronologica dei fabbisogni di potenza nell'anno considerato per ciascuna area di cui al comma 5.2;

- e) la curva di durata dei fabbisogni di potenza nell'anno considerato per ciascuna area di cui al comma 5.2 costruita a partire da la curva di cui alla lettera d);
  - f) la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico data la curva di durata dei fabbisogni di potenza di cui alla lettera e);
  - g) il premio di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f).
- 5.4 Ai fini della costruzione delle curve di cui al comma 5.2, Terna stima:
- a) le curve cronologiche e le curve di durata dei fabbisogni di potenza per ciascuno degli anni di cui al comma 5.1 e ciascuna area di cui al comma 5.2;
  - b) i limiti di transito fra ciascuna area di cui al comma 5.2 per ciascuno degli anni di cui al comma 5.1;
  - c) la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico.
- 5.5 Tramite apposite simulazioni, Terna costruisce ciascuna curva di cui al comma 5.2.
- 5.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Autorità, per la prima procedura concorsuale di cui all'Articolo 10, comma 10.2, ed entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità, del rendiconto di cui all'Articolo 11, comma 11.3, relativo alla procedura concorsuale precedente a quella da svolgere, Terna elabora e trasmette all'Autorità uno studio che illustri le simulazioni di cui al comma 5.5 e i loro esiti.
- 5.7 L'Autorità verifica che lo studio di cui al comma 5.6 sia conforme ai criteri di cui al presente provvedimento.

***Articolo 6 - Contratti standard di approvvigionamento di capacità***

- 6.1 Terna persegue gli obiettivi di adeguatezza di cui all'Articolo 5 tramite la stipula di contratti standard di approvvigionamento di capacità con controparti selezionate secondo le procedure concorsuali di cui all'Articolo 10.
- 6.2 Terna predispose uno o più contratti standard di approvvigionamento di capacità aventi a oggetto l'impegno a rendere disponibile a Terna capacità alle condizioni di cui agli Articoli 7, 13bis e 13ter e conformi ai seguenti requisiti minimi:
- a) l'orizzonte di pianificazione è non inferiore a 4 (quattro) anni;
  - b) il periodo di consegna è non inferiore a un anno;
  - c) il luogo di consegna è lo specifico nodo in cui è localizzata ciascuna unità di cui agli Articoli 10, comma 10.13, e 13bis, comma 13bis.4, lettera e).
- 6.3 Previa consultazione secondo le modalità previste all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può ridefinire la lunghezza dell'orizzonte di pianificazione di cui al comma 6.2, lettera a), in funzione dei tempi di costruzione degli impianti rilevanti, come rilevati da Terna, negli ultimi 10 anni.
- 6.4 Previa consultazione secondo le modalità previste all'Articolo 4, comma 4.3, Terna, in caso di periodo di consegna annuale, può riconoscere ai partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 la facoltà di trasformarlo in un periodo di consegna pluriennale, scelto fra un menù di periodi pluriennali non inferiori a tre

anni predisposto da Terna, a fronte di una riduzione percentuale del premio di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f), proporzionale alla lunghezza del periodo prescelto.

- 6.5 Previa consultazione secondo le modalità previste all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può ottemperare al criterio di cui al comma 6.2, lettera c), prevedendo una procedura trasparente che identifichi il nodo di consegna all'interno dell'area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11 rispetto alla quale la capacità è stata accettata nelle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10.
- 6.6 Previa consultazione secondo le modalità previste all'Articolo 4, comma 4.3, Terna può riconoscere, alla capacità produttiva nuova, contratti caratterizzati da un periodo di consegna pluriennale di durata superiore al periodo di consegna di cui al comma 6.2, lettera b), e non superiore a 15 (quindici) anni, a condizione che l'investimento complessivamente sostenuto risulti non inferiore a un importo minimo definito secondo le modalità di cui all'Articolo 12.
- 6.7 Gli schemi dei contratti di cui al presente articolo costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

*Articolo 7 - Diritti e obblighi dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità*

- 7.1 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 13bis e 13ter, tutti i contratti standard di approvvigionamento di capacità prevedono i seguenti diritti e obblighi per i sottoscrittori:
  - a) per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo a offrire sul MGP la capacità impegnata nonché l'obbligo a offrire sul MSD, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 7.2, la parte di capacità impegnata non accettata in esito ai mercati dell'energia;
  - b) per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo a versare a Terna un corrispettivo variabile pari all'eventuale differenza positiva - espressa in €/MWh - fra il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 8 e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9. Tale corrispettivo si applica alla maggiore fra:
    - i) la capacità impegnata per quell'ora moltiplicata per il fattore di carico nella stessa ora;
    - ii) la capacità impegnata per quell'ora accettata in esito ai mercati dell'energia e al MSD in ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera a);
  - c) la facoltà di ottemperare, parzialmente o totalmente, all'obbligo di offerta sul MGP di cui alla lettera a) tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate;
  - d) l'esonero dall'obbligo di cui alla lettera b) per la parte di capacità impegnata per cui si è ottemperato all'obbligo di cui alla lettera a) esercitando la facoltà di cui alla lettera c);



- e) l'esonero dagli obblighi di cui alle lettere a) e b) nei periodi di manutenzione programmata della capacità impegnata designati da Terna nel rispetto dei criteri di cui al comma 7.3;
  - f) il diritto a ricevere da Terna, nel periodo di consegna, il premio - espresso in €/MW/anno - risultante dall'esito della procedura concorsuale di cui all'Articolo 10 in cui il contratto è stato aggiudicato;
  - g) per ogni ora del periodo di consegna in cui il sistema elettrico, anche con riferimento al luogo di consegna, è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, l'obbligo di versare a Terna un corrispettivo a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all'articolo 39ter della deliberazione 111/06 percepito sulla capacità impegnata.
- 7.2 Terna fissa opportuni valori limiti dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione corrispondenti alla capacità impegnata, volti ad assicurarne l'effettiva fruibilità nel periodo di consegna. La capacità impegnata offerta sul MSD in violazione di tali vincoli non viene considerata ai fini della verifica dell'obbligo di cui al comma 7.1, lettera a).
- 7.3 Terna stabilisce le procedure di designazione delle manutenzioni programmate della capacità impegnata in maniera tale da assicurare che:
- a) la capacità impegnata sia in esercizio nelle ore in cui è più alto il rischio di inadeguatezza della capacità produttiva;
  - b) le ore di manutenzione programmata non eccedano i livelli standard efficienti, su base annuale e, ove rilevante, pluriennale, identificati da Terna per ciascun sottotipo di tecnologia di unità elencato dal sistema GAUDÌ in base all'analisi delle prestazioni delle unità di produzione iscritte nel sistema GAUDÌ e alle informazioni reperibili presso ulteriori fonti di informazione affidabili.
- 7.4 Terna:
- a) rateizza il premio di cui al comma 7.1, lettera f);
  - b) fissa lo stesso periodo di liquidazione e fatturazione per:
    - i) il corrispettivo variabile di cui al comma 7.1, lettera b);
    - ii) la rata del premio di cui al comma 7.1, lettera f);
    - iii) *soppresso*
    - iv) il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera g);
  - c) liquida e fattura la differenza fra la rata del premio di cui al comma 7.1, lettera f), e il corrispettivo variabile di cui al comma 7.1, lettera b);
  - d) liquida e fattura il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera g).

#### ***Articolo 8 - Prezzo di riferimento***

- 8.1 Ciascun contratto standard di approvvigionamento di capacità prevede un prezzo di riferimento pari a:

- a) per la parte di capacità impegnata che risulta accettata in vendita in esito ai mercati dell'energia, il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
- b) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell'energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell'energia e che è stata presentata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9;
- c) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell'energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell'energia e che è stata presentata e accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo della corrispondente offerta in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi afferente alla predetta capacità;
- d) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell'energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell'energia e che è stata presentata e accettata in vendita sulla piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sostituzione (Piattaforma RR), il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo marginale che si è determinato nella Piattaforma RR nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
- e) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell'energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell'energia e che è stata presentata e accettata in vendita sulla piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva terziaria rotante (Piattaforma mFRR), il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo marginale che si è determinato nella Piattaforma mFRR nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
- f) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell'energia, o che non è stata accettata sulle Piattaforme RR e mFRR, e che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il maggior valore tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il minor valore tra il prezzo offerto sul MSD e il minor valore tra il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06 e il prezzo massimo tra il massimo prezzo marginale registrato sulla Piattaforma RR o mFRR nell'ora in esame e in una zona appartenente alla macrozona di bilanciamento, limitatamente alle ore e alle zone per cui vi è almeno un'accettazione a salire per Terna, e il prezzo

dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;

- g) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sui mercati dell'energia o sulle Piattaforme RR e mFRR e non è stata presentata in vendita sul MSD oppure che non è stata presentata in vendita né sui mercati dell'energia né sul MSD né sulle Piattaforme RR e mFRR:
  - i) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico non è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, il maggior valore tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il minor valore tra il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06 e il prezzo massimo tra il massimo prezzo marginale registrato sulla Piattaforma RR o mFRR nell'ora in esame e in una zona appartenente alla macrozona di bilanciamento, limitatamente alle ore e alle zone per cui vi è almeno un'accettazione a salire per Terna, e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;
  - ii) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06.

- 8.2 L'Autorità ridefinisce il prezzo di riferimento di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento in caso di revisione delle regole del Codice di Rete in materia di presentazione e accettazione delle offerte nel MSD.

### *Articolo 9 - Prezzo di esercizio*

- 9.1 Ciascun contratto standard di approvvigionamento di capacità prevede, per ciascuna ora del suo periodo di consegna, un prezzo di esercizio pari al costo variabile standard della tecnologia identificata da Terna ai sensi del comma 9.3 per la procedura concorsuale di cui all'Articolo 10 con cui il medesimo contratto è stato aggiudicato.
- 9.2 L'Autorità predispone e aggiorna una metodologia di calcolo del costo variabile standard di cui al comma 9.1.
- 9.3 Terna predispone e aggiorna una metodologia volta a identificare la tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo e qualificabili alle procedure concorsuali di cui di cui all'Articolo 10, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW.

- 9.4 L'Autorità elabora uno schema della metodologia di cui al comma 9.2 nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il prezzo di esercizio deve essere determinabile dal sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità con almeno un giorno di anticipo rispetto alla chiusura del MGP;
  - b) il calcolo del costo variabile standard deve riferirsi alla tecnologia di generazione di energia elettrica di cui al comma 9.3 e basarsi sul principio del costo opportunità;
  - c) l'Autorità può modificare la metodologia di calcolo del costo variabile standard di cui al comma 9.1, a valere sui periodi successivi al momento in cui la medesima modifica diviene efficace, vincolandosi al rispetto dei seguenti principi:
    - i) con riferimento ai periodi di consegna oggetto di procedura concorsuale svolta anteriormente al momento di adozione del provvedimento di modifica, il prezzo di esercizio rimane rappresentativo del costo variabile standard della tecnologia di produzione che, sino ad allora, è stata individuata quale tecnologia di punta e non sono di norma modificati il consumo specifico standard, lo standard di emissione e la componente standard di smaltimento;
    - ii) eventuali modifiche che attengano alla tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio sono applicate con riferimento a periodi di consegna per i quali non risulti capacità impegnata.
- 9.5 Terna elabora uno schema della metodologia di cui al comma 9.3 e comunica all'Autorità la tecnologia di punta entro i medesimi termini di cui al comma 5.6.

***Articolo 10 - Procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità***

- 10.1 La selezione dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6 è effettuata tramite apposite procedure concorsuali organizzate periodicamente da Terna.
- 10.2 Terna organizza una procedura concorsuale per ciascuno dei contratti standard di cui all'Articolo 6.
- 10.3 Entro 5 (cinque) giorni dalla verifica di conformità di cui all'Articolo 5, comma 5.7, Terna fissa la data in cui esperire la successiva procedura concorsuale.
- 10.4 Qualora un medesimo anno sia incluso nei periodi di consegna pluriennali di contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati da differenti orizzonti di pianificazione, Terna ripartisce l'obiettivo di adeguatezza del predetto anno in maniera tale da minimizzare il costo complessivo per il consumatore e con il vincolo di approvvigionare quote maggiori dell'obiettivo tramite i contratti caratterizzati dagli orizzonti di pianificazione più brevi rispetto al citato anno.
- 10.5 La partecipazione a ciascuna procedura concorsuale è su base volontaria, previo rilascio a Terna di idonee garanzie secondo i criteri di cui all'Articolo 13.

10.6 Fatto salvo quanto disposto agli Articoli 13**bis** e 13**ter**, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, limitatamente alla CDP qualificata di cui al comma 10.7, i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità produttiva esistente o nuova. La prova è rappresentata:

- a) per la capacità produttiva esistente, dal possesso di una delega rilasciata dal titolare della medesima capacità per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente articolo;
- b) per la capacità produttiva nuova, dal possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica previsto dalla legislazione vigente, ad eccezione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

10.7 Fatto salvo quanto disposto agli Articoli 13**bis** e 13**ter**, la CDP che può essere qualificata a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è quella afferente alla capacità produttiva che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, non sia assoggettata, anche a seguito di rinuncia del beneficiario, ad alcun regime di incentivazione agli investimenti in conto capitale, in conto interessi o in conto energia, ossia sull'energia prodotta;
- b) non sia assoggettata a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
- c) non sia oggetto di richiesta di dismissione che, oltre a non essere ancora approvata dalle competenti autorità, risulti, contestualmente:
  - i) ricevuta dalle autorità medesime e da Terna entro il termine previsto dalla disciplina per la qualificazione alla partecipazione alla procedura concorsuale considerata;
  - ii) con decorrenza della dismissione da data antecedente al termine del periodo di consegna della menzionata procedura concorsuale.
- d) con riferimento al citato periodo di consegna, non sia assoggettata a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore rispetto alla data di cui all'Articolo 11, comma 11.2, o non sia oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60, comma 60.5, della medesima deliberazione stipulati prima della menzionata data.

10.8 *Soppresso*

10.9 Terna predisporre e aggiorna una metodologia per il calcolo della CDP qualificata di cui può disporre un soggetto di cui al comma 10.6 in una specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11, tenendo conto - per ciascuna unità di produzione che rispetti i requisiti di cui al comma 10.7 e di cui il soggetto può disporre - de:

- a) la potenza massima erogabile dall'unità di produzione;
- b) il tasso medio di accidentalità dell'unità di produzione negli ultimi 5 anni o, in mancanza, il tasso medio di accidentalità delle unità appartenenti al medesimo sottotipo di tecnologia elencato in GAUDI;

- c) il limite di producibilità dell'unità di produzione e la sua prevedibilità per le ore in cui è più alto il rischio di inadeguatezza della capacità produttiva.

10.10 Ogni partecipante alle procedure concorsuali di cui al presente articolo ha titolo a formulare offerte di portafoglio per la CDP qualificata di cui può disporre in ogni specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11. Ciascuna offerta indica il premio minimo - espresso in €/MW/anno - per cui il partecipante è disposto a impegnare un determinato livello di CDP - espresso in MW/anno - in una specifica area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11.

10.11 Per ciascuna procedura concorsuale di cui al presente articolo e ciascuna area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11:

- a) la domanda di CDP è rappresentata dalla corrispondente curva di domanda, opportunamente traslata per tenere conto della quota dell'obiettivo di adeguatezza che Terna intende approvvigionare tramite la procedura; detta quota è stabilita facendo salva una quota del menzionato obiettivo di adeguatezza, che è individuata da Terna con un approccio cautelativo, sulla base dell'attesa di domanda disponibile a partecipare attivamente, e che è destinata all'approvvigionamento mediante procedura concorsuale di aggiustamento, di cui al comma 10.16, da svolgersi un anno prima della decorrenza del periodo di consegna oggetto della procedura medesima;
- b) l'offerta di CDP è rappresentata dalla curva aggregata delle offerte dei partecipanti;
- c) la curva di domanda di cui alla lettera a) o la curva di offerta di cui alla lettera b) è opportunamente traslata per tenere conto:
  - i) della CDP della capacità produttiva qualificata alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale che non è stata offerta nella stessa;
  - ii) della capacità produttiva non qualificata diversa da quella assoggettata a provvedimenti di cui al comma 10.7, lettere b), o da quella oggetto di richiesta di cui al comma 10.7, lettera c).

10.12 Terna seleziona le offerte in ordine di merito economico esclusivamente in base al premio offerto, a iniziare dai valori più bassi del premio offerto sulla base dell'algoritmo di selezione di cui al comma 10.14. A parità di premio offerto, il criterio di selezione fra i differenti partecipanti deve essere non discriminatorio, tenendo conto di quanto previsto al comma 10.14, lettera g).

10.13 Nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale di cui al presente articolo, ogni aggiudicatario notifica a Terna un raggruppamento di unità di produzione nella sua disponibilità tale che:

- a) ciascuna unità di produzione risponde ai requisiti di cui ai commi 10.6 e 10.7;
- b) la somma della CDP attribuibile a ciascuna unità di produzione del raggruppamento è non inferiore alla CDP accettata nella medesima area per il medesimo aggiudicatario.

Con riferimento alle unità di produzione di ogni raggruppamento notificato a Terna si applicano gli obblighi di offerta, i vincoli ai parametri tecnici di funzionamento

e le procedure di designazione delle manutenzioni programmate di cui all'Articolo 7.

10.14 Terna predisporre e aggiorna un algoritmo di selezione delle offerte e fissazione del premio riconosciuto alle offerte accettate che rispetti i seguenti requisiti:

- a) promuovere il processo di scoperta dei prezzi da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, anche tramite la previsione di molteplici sessioni in cui i partecipanti possano rivedere le loro stime del valore dell'investimento e rimodulare coerentemente le loro offerte in base alle informazioni estratte dalle sessioni antecedenti;
- b) offrire ai partecipanti alle procedure concorsuali di cui al presente articolo un segnale trasparente del valore economico della CDP nelle differenti aree definite da Terna ai sensi dell'Articolo 11;
- c) massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le aree di cui all'Articolo 11 e tenendo conto dell'eventuale asincronia fra le curve cronologiche dei fabbisogni di potenza delle predette aree.
- d) riconoscere alle offerte di CDP accettate in ciascuna area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11, un premio pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario della domanda di CDP nella medesima area, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le aree definite da Terna ai sensi dell'Articolo 11;
- e) *soppressa*
- f) riconoscere alle offerte di CDP accettate afferenti alla capacità produttiva esistente e alla capacità produttiva nuova un premio non superiore ai rispettivi importi massimi di cui all'Articolo 12, comma 12.1; alla capacità produttiva da adeguare si applica il premio massimo di cui all'Articolo 12 relativo alla capacità produttiva nuova;
- g) selezionare in via prioritaria, a parità di premio offerto, la CDP che soddisfa determinati requisiti di flessibilità definiti da Terna e/o che è caratterizzata da un miglior indice di emissione di CO<sub>2</sub>.

10.15 Per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo della domanda di cui al comma 10.11, lettere a) e c), soddisfatta in ogni area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11 e il valore complessivo dell'offerta di cui al comma 10.11, lettere b) e c), accettata in ogni area definita da Terna ai sensi dell'Articolo 11.

10.16 Oltre alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2, Terna organizza procedure concorsuali finalizzate ad aggiustare gli obiettivi di adeguatezza fissati ai sensi dell'Articolo 5 all'approssimarsi del periodo di consegna dei contratti standard di cui all'Articolo 6 e a permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2. Terna organizza altresì un mercato secondario volto a facilitare la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 10.2. Al fine di assicurare la liquidità del mercato secondario, Terna deve prevedere la suddivisione a cascata dei contratti standard di approvvigionamento di

capacità di cui all'Articolo 6 ossia la trasformazione di ciascun contratto in contratti con periodi di consegna inferiori negoziabili nel mercato secondario. Terna può, infine, organizzare procedure concorsuali complementari a quelle di cui al comma 10.2 per contratti standard di approvvigionamento di capacità con periodi di consegna proporzionalmente ridotti per conseguire gli obiettivi di adeguatezza non conseguibili tramite le procedure di cui al comma 10.2 all'avvio della fase successiva alla fase di cui all'Articolo 15.

10.17 Terna elabora uno schema della metodologia di cui al comma 10.9 e uno schema dell'algoritmo di cui al comma 10.14. Gli schemi di cui ai commi 10.9 e 10.14 costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

***Articolo 11 - Obblighi di trasparenza e vigilanza in capo a Terna***

11.1 Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'esecuzione di ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna ha l'obbligo di predisporre e pubblicare uno studio che:

- a) illustri il modello di rete rilevante e la sua suddivisione in aree concepito ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale in esame, esplicitando altresì i cronoprogrammi dettagliati dei lavori e le soluzioni progettuali afferenti ai potenziamenti della rete rilevante - previsti dal piano di sviluppo della rete e incorporati nel suddetto modello di rete - che ne giustificano l'ipotesi di entrata in esercizio entro l'inizio del periodo di consegna dei contratti standard di approvvigionamento di capacità da aggiudicare mediante la procedura concorsuale in esame, nonché i principali fattori che potrebbero ostacolare il verificarsi della citata ipotesi;
- b) illustri le curve di domanda di capacità di cui all'Articolo 5 concepite ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale in esame, esplicitando altresì:
  - i) i costi variabili attesi della capacità di produzione di punta, le curve cronologiche e le curve di durata dei fabbisogni di potenza per ciascuna area, la funzione di probabilità condizionata di perdita di carico sulla base dei quali tali curve sono state costruite nonché i limiti di transito fra le aree di cui all'Articolo 11;
  - ii) la quota dell'obiettivo di adeguatezza che si intende approvvigionare tramite la procedura concorsuale in esame;
- c) riporti una stima del costo di cui all'Articolo 9, comma 9.3.

11.2 Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'esecuzione di ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, Terna ha l'obbligo di notificare a ciascun partecipante la CDP qualificata di cui può disporre in una specifica area definita da Terna ai sensi del presente articolo.

11.3 Entro 30 (trenta) giorni dal termine della procedura concorsuale in esame, Terna predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità un rendiconto dettagliato degli esiti della medesima procedura. Terna pubblica altresì una versione del predetto rendiconto recante solo le parti su cui il Ministero dello



sviluppo economico o l'Autorità non abbiano espressamente richiesto di mantenere provvisoriamente il riserbo al fine di non inficiare l'esercizio dei rispettivi poteri.

- 11.4 Terna monitora in modo continuativo lo stato di avanzamento dei potenziamenti della rete di cui al comma 11.1 rispetto alle ipotesi di cui al medesimo comma e ne informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità con frequenza trimestrale.
- 11.5 Terna monitora in modo continuativo lo stato di mantenimento in efficienza della capacità produttiva esistente e lo stato di avanzamento dei lavori della capacità produttiva nuova e da adeguare e ne informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità con frequenza trimestrale.
- 11.6 Terna elabora due schemi di rapporto annuale sugli elementi di cui al presente articolo, uno riservato al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità e l'altro destinato alla pubblicazione. Tali schemi di rapporto annuale costituiscono parte integrante della proposta di Terna di cui all'Articolo 4, comma 4.1.

#### *Articolo 12 - Parametri fissati dall'Autorità*

- 12.1 Entro il termine dell'attività di cui al comma 5.7, l'Autorità pubblica:
  - a) il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità produttiva nuova in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10;
  - b) il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità produttiva esistente in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 e, in caso di differenziazione, il valore del premio massimo offribile dalla medesima capacità;
  - c) l'importo minimo di investimento di cui al comma 6.6;
  - d) la metodologia e i parametri tecnico-economici per la definizione del prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9.

#### *Articolo 13 - Garanzie e sanzioni*

- 13.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie cui i partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 sono tenuti ad aderire pena l'estromissione dalle medesime procedure o l'impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità.
- 13.2 Il sistema di garanzie di cui al comma 13.1 è basato sui seguenti criteri:
  - a) *soppressa*
  - b) rateizzazione del pagamento del premio;
  - c) previsione di una struttura a cascata dei contratti standard di approvvigionamento di capacità;
  - d) versamento di un contributo per la costituzione di un fondo di garanzia;
  - e) versamento di margini di garanzia;

f) applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento.

13.3 *soppresso*

13.4 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera b), Terna deve prevedere che il pagamento del premio annuo al sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità sia rateizzato in quote infrannuali la cui frequenza non superi il mese di calendario.

13.5 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera c), Terna deve prevedere la suddivisione a cascata di cui all'Articolo 10, comma 10.16.

13.6 Con riferimento ai criteri di cui ai commi 13.2, lettere d) ed e), Terna deve:

a) prevedere la costituzione di un fondo di garanzia alimentato dai contributi versati dai partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 prima dell'ammissione alle medesime procedure;

b) prevedere l'istituzione di un meccanismo di marginazione che permetta la regolazione frequente dei guadagni e delle perdite conseguenti a variazioni del valore del contratto standard di approvvigionamento di capacità facendo riferimento, ove possibile, a quotazioni di mercato oppure a un'apposita metodologia di valutazione del valore del contratto che surroggi il mercato.

13.7 Con riferimento al criterio di cui al comma 13.2, lettera f), Terna deve segnalare all'Autorità l'inadempimento del sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

13.8 In caso di inadempimento temporaneo o definitivo del sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità, Terna procede anzitutto e a titolo cautelativo, all'interruzione del pagamento delle rate residue del premio.

13.9 Nell'ipotesi di inadempimento temporaneo nel corso del periodo di consegna, Terna procede quindi a utilizzare i margini versati dal soggetto inadempiente per far fronte alle obbligazioni connesse alla posizione del medesimo soggetto.

13.10 Nell'ipotesi di inadempimento definitivo nel corso del periodo di consegna, Terna procede a:

a) imporre in capo al soggetto inadempiente l'obbligo di restituire tutte le rate del premio già percepite dopo averle opportunamente capitalizzate;

b) trasferire la posizione del soggetto inadempiente in capo a Terna stessa;

c) assolvere alle obbligazioni derivanti dalla posizione trasferita tramite l'utilizzo, nel seguente ordine, de

i) il residuo dei margini di garanzia versati dal soggetto inadempiente;

ii) il contributo versato dal soggetto inadempiente per la costituzione del fondo di garanzia;

iii) la parte residua del fondo di garanzia.

d) Qualora le misure intraprese ai sensi della precedente lettera c) si rivelassero insufficienti ad assolvere alle obbligazioni derivanti dalla posizione trasferita a

Terna, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che definisce le modalità di copertura delle residue obbligazioni.

13.11 L'inadempimento temporaneo è considerato definitivo nell'ipotesi di inadempimento di durata cumulata superiore a un livello prefissato.

**Articolo 13bis - Partecipazione delle unità di consumo alle procedure di approvvigionamento della disponibilità di capacità produttiva**

13bis.1 Sono ammessi a partecipare attivamente alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, limitatamente alla CDP qualificata di cui al comma 13bis.2, i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità riferita a unità di consumo in grado di concorrere a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale secondo requisiti e prestazioni minime definite da Terna.

13bis.2 La CDP che può essere qualificata a partecipare alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 è quella afferente a punti di prelievo che, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, contestualmente:

- a) risulti non impegnata nella fornitura di servizi di interrompibilità del carico o altri servizi approvvigionati da Terna ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- b) rispetti il requisito di cui all'Articolo 10, comma 10.7, lettera a).

13bis.3 Terna, con riferimento alla capacità di cui al comma 13bis.1 e, avvalendosi, se necessario, delle banche dati del Sistema Informativo Integrato istituito presso la società Acquirente Unico S.p.a. con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10:

- a) stabilisce la capacità massima per la quale un'unità di consumo può essere offerta nelle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, verificando l'effettiva capacità di garantire la riduzione dei prelievi di energia elettrica;
- b) definisce una metodologia per il calcolo della baseline da associare a ciascuna unità di consumo.

13bis.4 I contratti standard di approvvigionamento di capacità riferiti a unità di consumo prevedono i seguenti diritti e obblighi:

- a) per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo di rendere disponibile sul MSD la riduzione dei propri prelievi, in misura pari al minore tra la CDP impegnata e la baseline di cui al comma 13bis.3, lettera b);
- b) l'obbligo di dotare il punto di prelievo associato all'unità di consumo di dispositivi che consentano a Terna il distacco del carico sotteso;
- c) il diritto a contribuire al pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 14 in funzione della relativa obbligazione di capacità calcolata applicando, in luogo del prelievo orario, il maggior valore tra:
  - i) la differenza tra il prelievo orario e il prodotto tra la CDP impegnata e il fattore di cui al comma 13bis.6; e

- ii) il maggior valore tra zero e il minor valore tra il prelievo orario e la differenza tra il valore orario della baseline di cui al comma 13bis.3, lettera b), e il prodotto tra la CDP impegnata e il fattore di cui al comma 13bis.6;
  - d) l'esonero dall'obbligo di cui alla lettera a) per la parte di CDP impegnata che risulti priva di prelievo in esito ai mercati dell'energia;
  - e) l'obbligo di cui all'Articolo 10, comma 10.13, primo capoverso e relative lettere, con riferimento a unità di consumo e ai requisiti di cui ai commi 13bis.1 e 13bis.2;
  - f) con riferimento a capacità dapprima impegnata in esito a una procedura concorsuale e successivamente accettata in acquisto in una successiva procedura concorsuale di aggiustamento, l'obbligo di pagare, a Terna, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il premio della seconda procedura e il premio della prima procedura.
- 13bis.5 L'obbligo di cui al comma 13bis.4, lettera a) può essere ridotto per tener conto dei limiti di energia massima giornaliera delle unità di consumo, come definiti da Terna.
- 13bis.6 Nell'ambito dell'algoritmo di cui all'Articolo 10, la CDP e il premio associati a unità di consumo sono, rispettivamente, moltiplicati e divisi per un fattore di riduzione definito da Terna, per tener conto dell'eventuale minore contributo all'adeguatezza del sistema elettrico garantito dalle unità di consumo, nel caso di cui al comma 13bis.5.
- 13bis.7 Terna definisce le modalità di verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 13bis.4, lettere a), b), e) ed f), e le conseguenze in caso di inadempimento.
- 13bis.8 Il premio massimo offribile dalla capacità afferente a unità di consumo è pari al premio massimo di cui all'Articolo 12 riconoscibile alla capacità produttiva nuova.

***Articolo 13ter - Partecipazione della capacità localizzata all'estero alle procedure di approvvigionamento della disponibilità di capacità produttiva***

- 13ter.1 Terna definisce le modalità di partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, assicurando che detta partecipazione sia del tutto equivalente in termini di effetto sull'adeguatezza del sistema elettrico rispetto alla partecipazione della capacità localizzata sul territorio nazionale.
- 13ter.2 Alla capacità localizzata all'estero si applica il premio massimo di cui all'Articolo 12 relativo alla capacità produttiva esistente localizzata sul territorio nazionale.

**TITOLO 3: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA FRA GLI UTENTI DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO**

**Articolo 14 - Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità**

- 14.1 L'onere netto di approvvigionamento della capacità di un dato anno di consegna è dato dalla somma dei seguenti importi relativi al medesimo anno:
- a) la somma dei premi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera f), corrisposti da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità, presa con segno negativo;
  - b) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), corrisposti a Terna dagli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità, presa con segno positivo;
  - c) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), che sarebbero stati corrisposti a Terna dagli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità che si sono avvalsi della facoltà di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera d), calcolati applicando il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 8, comma 8.1, lettera a), presa con segno positivo;
  - d) le rendite di congestione che si sono determinate in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, prese con segno negativo;
  - e) la quota parte del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto che trae origine dagli eventuali differenziali orari positivi fra i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, della deliberazione 111/06 e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, moltiplicati per il minore tra il valore assoluto del transito registrato in esito al MGP nell'ora considerata e il valore assoluto del transito registrato in esito all'ultima procedura concorsuale che ha negoziato l'ora medesima, presa con segno positivo;
  - f) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 13*bis*, comma 13*bis*.4, lettera f), presa con segno positivo;
  - g) la somma dei corrispettivi di cui all'Articolo 54 della disciplina del mercato della capacità, presa con segno positivo;
  - h) la somma delle penali applicate da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard in caso di inadempimento, secondo quanto previsto dalla disciplina, presa con segno positivo;
  - i) il saldo netto della somma di eventuali ulteriori partite economiche che, ai sensi della disciplina del mercato della capacità, Terna è tenuta a recuperare o portare a riduzione del corrispettivo di cui all'Articolo 14.
- 14.2 Con riferimento a ciascun anno di consegna, Terna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, definisce e pubblica:
- a) le ore di picco del sistema elettrico;
  - b) la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico;
  - c) la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico;

- d) l'onere netto atteso di approvvigionamento della capacità calcolato come differenza tra:
  - i. la somma degli importi di cui al comma 14.1, lettere a) e d);
  - ii. la somma degli importi di cui al comma 14.1, lettere f) e g), relativi a periodi inclusi nell'anno di consegna considerato e noti prima della data di cui al presente comma;
  - iii. gli importi di cui al comma 14.1, lettera i), noti prima della data di cui al presente comma.
- 14.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 14.2, Terna determina e pubblica:
  - a) il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore di picco del sistema elettrico dell'anno successivo, pari al rapporto tra:
    - i. una quota non inferiore al 70% dell'onere netto atteso di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.2, lettera d);
    - ii. la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico di cui al comma 14.2, lettera b);
  - b) il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore del trimestre successivo diverse dalle ore di picco del sistema elettrico, pari al rapporto tra:
    - i. il completamento a uno della quota di cui al comma 14.3, lettera a), punto i., dell'onere netto atteso di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.2, lettera d);
    - ii. la stima dell'energia complessivamente prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico di cui al comma 14.2, lettera c).
- 14.4 Con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione, Terna aggiorna e pubblica il corrispettivo unitario da applicarsi nelle ore non appartenenti al picco del sistema elettrico del trimestre medesimo, per tenere conto delle seguenti partite economiche riferite ai mesi sino a quel momento oggetto di consuntivo:
  - a) gli importi di cui al comma 14.1, lettere b), c), e) e h);
  - b) il saldo netto dovuto agli scostamenti tra i prelievi attesi e quelli effettivi;
  - c) gli eventuali minori introiti dovuti all'applicazione del diritto di cui al comma 13bis.4, lettera c), previsto per le unità di consumo contrattualizzate;
  - d) gli importi di cui al comma 14.1, lettere g) e i), per la parte non considerata nelle precedenti determinazioni;
  - e) la quota parte del saldo netto degli importi di cui al comma 14.9 da considerare nell'aggiornamento del singolo trimestre.
- 14.5 Entro il medesimo termine di cui al comma 14.4, Terna pubblica le informazioni relative alle singole partite di cui al medesimo comma, esplicitando, per ciascuna lettera del comma 14.1 citata al comma 14.4, il relativo importo.
- 14.6 Entro il medesimo termine di cui al comma 14.4, Terna determina una componente pari alla quota dell'importo di cui al comma 14.1, lettera c), da attribuire a ciascun utente del dispacciamento in prelievo, in funzione dell'energia autoprogrammata in

prelievo per effetto della registrazione di programmi C.E.T di prelievo in esecuzione di acquisti netti registrati a termine la cui controparte diretta o indiretta avrebbe dovuto versare il corrispettivo variabile in assenza dell'esenzione di cui al comma 7.1, lettera d).

14.7 Sulla differenza positiva (negativa) tra i flussi finanziari cumulati derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità e i flussi finanziari cumulati derivanti dal pagamento dell'onere medesimo, Terna applica un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%. I conseguenti interessi sono inclusi nella voce di cui al comma 14.4, lettera d), nella parte relativa alle partite di cui al comma 14.1, lettera i), con il segno positivo (negativo).

14.8 Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel, in ciascun mese, il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità applicato a ciascun utente del dispacciamento in prelievo è pari alla somma dei seguenti addendi:

a) il prodotto fra:

- i. l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente nelle ore di picco del sistema elettrico del medesimo mese, calcolata tenendo conto del diritto di cui al comma 13*bis*.4, lettera c);
- ii. il corrispettivo unitario di cui al comma 14.3, lettera a), relativo all'anno nel quale è incluso il mese considerato;

b) il prodotto fra:

- i. l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico del medesimo mese, calcolata tenendo conto del diritto di cui al comma 13*bis*.4, lettera c);
- ii. il corrispettivo unitario di cui al combinato disposto dei commi 14.3, lettera b), e 14.4, relativo al trimestre nel quale è incluso il mese considerato;

c) la componente di cui al comma 14.6.

Fatto salvo quanto previsto al comma 13*bis*.4, lettera c), l'energia di cui alla precedente lettera a), punto i., e l'energia di cui alla precedente lettera b), punto i., sono pari, nelle rispettive ore, all'energia cui si applica il corrispettivo di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06.

14.9 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 14.4, Terna tiene conto de:

- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dell'articolo 23*bis*, lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui all'articolo 32 del TIS;
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dell'articolo 23*bis*, lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all'articolo 59 del TIS, ripartito su due trimestri successivi;
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dell'articolo 23*bis* lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche

insorgenti da rettifiche tardive di cui all'articolo 67 del TIS, ripartito su quattro trimestri successivi.

14.10 La determinazione e liquidazione del corrispettivo di cui al comma 14.8 sono regolate ai sensi del TIS.

14.11 La somma degli importi di cui al comma 14.1, lettera d), è portata da Terna a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06.

#### **TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### *Articolo 15 - Disposizioni transitorie sulla fase di prima attuazione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica*

15.1 La fase di prima attuazione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica comprende le procedure concorsuali di cui all'Articolo 10 aventi ad oggetto contratti standard di approvvigionamento di capacità di cui all'Articolo 6 con orizzonti di pianificazione inferiori a quattro anni e periodi di consegna non superiori a un anno e non successivi, neanche parzialmente, alla decorrenza del periodo di consegna dei contratti con le caratteristiche di cui all'Articolo 6 stipulati in esito alla prima procedura concorsuale di cui all'Articolo 10.

15.2 Nella fase di prima attuazione, non trova applicazione la disposizione di cui all'Articolo 10, comma 10.11, lettera a), secondo periodo.

##### *Articolo 16 - Disposizioni transitorie sulla definizione degli obiettivi di adeguatezza di capacità*

16.1 Sino al termine del periodo per il quale la Commissione, con la decisione 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final, ha autorizzato il sistema di remunerazione della capacità di cui al presente provvedimento, Terna costruisce ciascuna curva di cui al comma 5.2 come interpolazione lineare di almeno tre punti. Detti punti sono individuati come segue:

- a) al punto centrale della curva di domanda sono associati:
  - i) una quantità di capacità, definita da Terna mediante apposite simulazioni, in modo da rispettare un prefissato standard di adeguatezza per ciascuna area;
  - ii) un premio, definito dall'Autorità, entro i medesimi termini di cui all'Articolo 12, in funzione del costo fisso della tecnologia di punta di nuova realizzazione;
- b) in corrispondenza del premio massimo definito dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 12 per la capacità produttiva nuova, la quantità di capacità è definita da Terna in modo da garantire un livello di adeguatezza, a livello di area, inferiore rispetto a quello di cui alla precedente lettera a);



- c) in corrispondenza del premio nullo, la quantità di capacità è definita da Terna in modo da garantire un livello di adeguatezza prossimo a zero ore di distacco di carico a livello di area.

**Articolo 17 - Disposizioni transitorie sulla partecipazione attiva della domanda**

- 17.1 Sino all'abilitazione delle unità di consumo alla partecipazione ai mercati dell'energia, Terna può derogare al criterio di cui all'Articolo 13bis, comma 13bis.4, lettera d).

**Articolo 18 - Disposizioni transitorie sulla partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero**

- 18.1 In attuazione degli indirizzi di cui alla lettera del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2016, in assenza delle condizioni atte a garantire le modalità di partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero di cui all'Articolo 13ter, Terna definisce dette modalità con un approccio semplificato, salvaguardando le esigenze di sicurezza e affidabilità dell'esercizio del sistema elettrico attraverso la definizione della capacità disponibile sulle interconnessioni con l'estero sulla base di valutazioni conservative.
- 18.2 In assenza delle condizioni atte a garantire le modalità di partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero di cui all'Articolo 13ter, gli importi di cui al comma 14.1, lettere d) ed e) sono calcolati senza considerare la capacità localizzata all'estero e relative interconnessioni.

**Articolo 19 - Disposizioni transitorie sul sistema di garanzie**

- 19.1 In attesa di valutare l'effettivo grado di liquidità dei diversi segmenti del sistema di remunerazione di cui all'Articolo 1 e la volatilità dei premi in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10, il meccanismo di marginazione di cui all'Articolo 13, comma 13.6, lettera b), è sostituito dal versamento di garanzie individuali a copertura dell'esposizione totale del sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità, il cui ammontare è fissato in funzione del premio massimo di cui all'Articolo 12.

**Articolo 20 - Disposizioni finali sulla capacità non incentivata**

- 20.1 In attuazione degli indirizzi di cui alla lettera del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2016, il requisito di cui all'Articolo 10, comma 10.7, lettera a), si considera rispettato se, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, la capacità non è assoggettata, anche

a seguito di rinuncia del beneficiario, ad alcun regime di incentivazione erogato in conto energia dal Gestore dei Servizi Energetici.

*Articolo 21 - Disposizioni relative alle procedure concorsuali da svolgersi nell'anno 2019*

21.1 Nell'anno 2019:

- a) il termine previsto al comma 5.6 per la prima procedura concorsuale è ridotto al numero di giorni indicato nella richiesta di cui al medesimo comma, che è formulata dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità dell'Autorità, ed è applicato a ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019;
- b) il termine di cui al comma 10.3 è ridotto a 1 (un) giorno.

*Articolo 22 - Disposizioni relative a specifici periodi di consegna*

- 22.1 In relazione agli anni di consegna 2022 e 2023, la quota di cui al comma 14.3, lettera a), punto i., è pari al 70%.
- 22.2 In relazione agli anni di consegna 2024 e 2025, la quota di cui al comma 14.3, lettera a), punto i., è pari al 70%.